



***ACCORDO SINDACALE AD INTEGRAZIONE E MODIFICA
DELL'ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO
DEL 17 NOVEMBRE 2007***

Catania 16 dicembre 2009

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 16 dicembre 2009 presso la sede della Confcommercio di Catania si sono incontrati:

Confcommercio di Catania rappresentata dal Presidente Riccardo Galimberti, assistito dal Vice Direttore Generale dell'Associazione Silvia Carrara;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams CGIL Salvatore Leonardi, della Fisascat CISL Antonino Fiorenza e della Uiltucs UIL Giovanbattista Casa;

per recepire ed integrare quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 23 Settembre 2009 in materia di formazione esclusivamente aziendale per l'apprendistato professionalizzante, nell'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Catania, sottoscritto in data 17 Novembre 2008, valido per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che applicano il Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (di seguito CCNL terziario), e che operano in provincia di Catania.

Premesso che:

- A. il 17 Novembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Catania da Confcommercio Catania e le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (di seguito le Parti);
- B. che in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 della L. n.30 del 14 febbraio 2003 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co.5, della L. n.196 del 24 giugno 1997, dal D.Lgs n.276 del 10 settembre 2003 artt. 47/53, 54/59 e 60, dalla L. n.80 co. 5-bis del 14 maggio 2005, dal D.A. n. 84/Serv. I/2005 del 19/1/2005 in attuazione del protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato siglato in data 8/10/2004, e dall'art. 23, co. 2 del DL 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, nel predetto Accordo provinciale è stata introdotta la modalità della formazione dell'apprendista esclusivamente aziendale;
- C. che, nella dichiarazione a verbale contenuta nell'art. 6 dell'accordo provinciale predetto, le Parti stabilivano l'efficacia transitoria della disciplina territoriale con riferimento esclusivo alla formazione interna dell'apprendista e concordavano che, in caso di modifiche apportate a livello nazionale, la materia sarebbe diventata oggetto di recepimento nell'accordo provinciale;
- D. che, in data 23 Settembre 2009, è stato stipulato, da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, il Protocollo d'Intesa in materia di formazione esclusivamente aziendale per l'apprendistato professionalizzante;
- E. che risulta necessario la stipula di un accordo, che modifichi ed integri il precedente accordo territoriale provinciale del 17 novembre 2008, che regolamenti e riproporzioni l'erogazione della formazione alla diversa durata del contratto di apprendistato previsto nella provincia di Catania,
- F. che le Parti intendono avviare e sostenere la formazione a distanza erogata con strumenti di e-learning gratuitamente dall'EBT di Catania, considerata la situazione territoriale, caratterizzata da una forte presenza, in termini percentuali, di micro, piccole e medie imprese che potrebbero non essere strutturate per l'erogazione della formazione trasversale

di base, ed al fine di non aggravarle di ulteriori costi derivanti da un eventuale sostegno formativo esterno,.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Abrogazione commi

Sono abrogati i commi **e, g e h** dell'art.6 dell'Accordo Integrativo Territoriale Della Provincia di Catania.

Art. 2 Formazione esclusivamente aziendale

Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso.

L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.

A tal fine l'azienda per erogare la formazione si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti dell'attività formativa e di modalità idonee allo svolgimento dell'attività stessa.

L'azienda potrà avvalersi per l'erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa prevista dalla Regione Sicilia vigente.

Art. 3 Attività formativa: durata e contenuti

Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal CCNL terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (tab. A) entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dall'Accordo Integrativo Territoriale Della Provincia di Catania.

In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell'all.1 TAB. A che costituisce parte integrante del presente accordo.

Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Per la formazione degli apprendisti vengono recepiti i nuovi contenuti formativi, concordati a livello nazionale, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

Con riferimento alla formazione trasversale di base, le Parti rilevata l'esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l'identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella TAB. C.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. A tal proposito il datore di lavoro potrà chiedere all'EBT la vidimazione di un registro che preveda la data e l'orario di svolgimento dell'attività formativa, i contenuti della formazione, il soggetto (dipendente o non) erogatore della formazione, la firma del soggetto erogatore, del referente e dell'apprendista.

Il registro dovrà essere vidimato dall'EBT di Catania unitamente al rilascio del parere vincolante di conformità.

Art. 4 Modalità di erogazione della formazione e referente per l'apprendistato

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Integrativo Territoriale Della Provincia di Catania e di quanto previsto nel precedente art. 3 “ attività formativa: durata e contenuti” in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto.

L'attività formativa trasversale di base potrà essere supportata dalla formazione a distanza erogata dall'EBT mediante la piattaforma di e-learning progettata ed installata, sul sito dell'EBT di Catania, in modo da permettere il tracciamento del percorso formativo e degli oggetti di apprendimento visualizzati dal discente. Ogni discente potrà accedere alla piattaforma mediante la propria login e password.

Una volta effettuato il login verranno messi a disposizione del discente i contenuti della formazione trasversale realizzati secondo lo standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) che rappresenta l'unico standard di riferimento per l'e-learning. Pertanto ciascun contenuto è inserito in un “learning object” (oggetto didattico) che, secondo lo standard SCORM, dialoga con la piattaforma stessa intercambiando con questa alcuni dati necessari per il tracciamento del percorso formativo seguito dal discente, quali ad esempio le lezioni e gli argomenti visualizzati, il tempo trascorso nella visualizzazione di una certa lezione, i risultati conseguiti in un test didattico ed i vincoli relativi per accedere all'argomento successivo (propedeuticità).

I dati verranno registrati nel database della piattaforma e pertanto solo al raggiungimento di tutti i requisiti (visualizzazione degli argomenti, propedeuticità, test, durata ecc.) sarà emessa la certificazione.

Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art.47 del vigente CCNL Terziario e dall'art.6 co. b , l'azienda deve essere in condizione di potere erogare formazione ed avere le risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato dal piano formativo. In relazione a ciò risulta determinante la presenza di un referente per l'apprendistato, interno od esterno che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati A,B e C e delle previsioni contenute nel presente accordo e nel Protocollo d'Intesa del 23 Settembre 2009 citato in premessa.

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

In caso l'azienda intenda avvalersi , per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Dichiarazione a verbale

A seguito di quanto pattuito nel presente accordo, le Parti, per quanto non previsto, fanno espresso richiamo e rinvio al Protocollo d'Intesa del 23 Settembre 2009, all'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Catania del 17 Novembre 2008 e alle disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II del CCNL 18 Luglio 2008..

**Confcommercio
Imprese per l'Italia**

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil

Catania 16 Dicembre 2009

ALLEGATO 1

TABELLA A

Profili professionali	Ore complessive di formazione	Ore formazione minima primo anno	Ore formazione trasversale complessiva
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore)	84	80
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenze tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	400	70	80
Specifiche conoscenze tecniche pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	360	63	80
Normali conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	280	56	60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	240	84	60

TABELLA B

RIPARTIZIONE DELLA FORMAZIONE TRASVERSALE PER ANNUALITA'

Profili professionali	Dal 1° al 12° mese	Dal 12° la 24 °	Dal 25° al 36°	Dal 37° al 48°	Dal 49° al 60°	Dal 61° al 66°
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	28	20	16	8	8	0
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenze tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	28	20	16	8	8	0
Specifiche conoscenze tecniche pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	28	20	16	8	8	0
Normali conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche inquadramento finale al 5° livello)	21	15	12	6	6	0
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	21	15	12	12	6	0